Autorità di Bacino

DEL FIUME ARNO

(legge 18 maggio 1989 n° 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

MISURE DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 3^ DEL DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398, COSI' COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 4 DICEMBRE 1993, N. 493 - VINCOLO DI NON ATTIVAZIONE DI NUOVE CAVE NEL BACINO DEL FIUME ARNO.
MODIFICHE DELLA DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N.81 DEL 31 OTTOBRE 1995.

VISTA la legge 18 maggio 1989 n 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ed in particolare gli artt. 12 e 17;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge 183/89;

VISTA la Delibera n. 81 del Comitato Istituzionale del 31 ottobre 1995 relativa all'adozione della misura di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, Vincolo di non apertura di nuove cave nel bacino dell'Arno;

VISTO il verbale della seduta del 29 gennaio 1996 di questo Comitato Istituzionale, costituito ai sensi

Autorità di Bacino

DEL FIUME ARNO

(legge 18 maggio 1989 n° 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

dell'art. 12, comma 3 della legge 183/1989 dai Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Ambiente, delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, dei Beni Culturali e Ambientali, dai Presidenti delle Giunte Regionali della Toscana e dell'Umbria e dal Segretario Generale

DELIBERA

ARTICOLO UNICO - Il testo della delibera n. 81, adottata dal Comitato Istituzionale nella seduta del 31 ottobre 1995, è così modificato:

Il titolo è sostituito dal seguente:
"MISURE DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 3^ DEL DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398, COSI' COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 4 DICEMBRE 1993, N. 493 - REGOLAMENTAZIONE DELL'ASPORTAZIONE DI MATERIALI INERTI SIA IN ALVEO ORDINARIO CHE NELLE AREE GOLENALI E NELLE AREE DI NATURALE ESONDAZIONE E/O DI PERTINENZA FLUVIALE".

Nella narrativa:

1 - Il dodicesimo capoverso: "CONSIDERATO che nel bacino dell'Arno (...)", compresi i commi 1, 2, 3 e 4, è soppresso.

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME

Autorità di Bacino

DEL FIUME ARNO

(legge 18 maggio 1989 n° 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

2 - Prima del quattordicesimo capoverso: "VISTO l'art. 12, comma 3, (...)", è inserito:
"RITENUTO pertanto opportuno vietare l'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario, sia nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale tramite misure di salvaguardia".

3 - Il quindicesimo capoverso: "RITENUTO inoltre che l'attività produttiva (...)", è soppresso.

4 - Il sedicesimo capoverso: "RITENUTO pertanto che ulteriori aperture di cave (...)", è soppresso.

5 - Il diciassettesimo capoverso "VISTO il verbale della seduta (...)", è sostituito dal seguente:
"VISTI i verbali delle sedute del 31 ottobre 1995 e del 29 gennaio 1996 di questo Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge 183/1989 dai Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Ambiente, delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, dei Beni Culturali e Ambientali, dai Presidenti delle Giunte Regionali della Toscana e dell'Umbria e dal Segretario Generale".

Nel deliberato:

L'ARTICOLO 1 è sostituito dal seguente:
"Nel bacino del fiume Arno è vietata l'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario che nelle aree

Autorità di Bacino

DEL FIUME ARNO

(legge 18 maggio 1989 n° 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, 3° comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6 bis dell'art. 17 della legge 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa, fino all'approvazione del piano di bacino stralcio e comunque per un periodo non superiore a tre anni".

L'ARTICOLO 2 è così modificato:

- al comma 1 "Nel caso di interventi (...)", la frase: "sulla base di direttive dell'Autorità di Bacino" è sostituita con:
"sentito il parere dell'Autorità di Bacino, che potrà esprimersi nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento del progetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria";

- è aggiunto il comma 1/bis:
"Nel caso che l'attività estrattiva sia individuata nell'ambito del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Toscana";

- il comma 2 "Nel caso di necessità straordinarie (...)", è soppresso.

Autorità di Bacino

DEL FIUME ARNO

(legge 18 maggio 1989 n° 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Sono aggiunti al deliberato i seguenti articoli:

ARTICOLO 2*bis* - E' costituito un gruppo di lavoro Autorità di Bacino - Regione Toscana con il compito di confrontare entro 90 (novanta) giorni il Piano Regionale per le Attività Estrattive della Regione Toscana con il Progetto di Piano stralcio adottato dall'Autorità di Bacino, anche in relazione a quanto contemplato all'art. 2, comma 1/bis della presente delibera.

ARTICOLO 2*ter* - Nel caso delle procedure specifiche previste dalla Legge Regionale 17 ottobre 1994, n. 75, per l'individuazione dei siti di cava di prestito necessari alla realizzazione di opere pubbliche cantierabili, tale facoltà dovrà essere riconosciuta congiuntamente da Regione Toscana e Autorità di Bacino, o Regione Umbria e Autorità di Bacino. L'Autorità di Bacino dovrà esprimere il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria, integrata da una valutazione di compatibilità ambientale. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere dell'Autorità di Bacino si intende espresso in senso favorevole. Il Segretario Generale è delegato ad esprimere il suddetto parere, sentito il Comitato Tecnico nei casi di particolare rilievo, e relazionando al Comitato Istituzionale nella prima seduta utile.

Autorità di Bacino

DEL FIUME ARNO

(legge 18 maggio 1989 n° 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 2*quater* - Le aree soggette alla misura di salvaguardia ricadono nel territorio delle Province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato, Siena e Lucca e interessano i Comuni di Agliana, Altopascio, Arezzo, Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Bibbiena, Bientina, Borgo S.Lorenzo, Bucine, Calci, Calcinaia, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannoli, Capannori, Capolona, Capraia e Limite, Carmignano, Cascina, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfiorentino, Castelfranco di Sopra, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo Berardenga, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Chianni, Chiesina Uzzanese, Chiusi, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Colle di Val d'Elsa, Collesalvetti, Cortona, Dicomano, Empoli, Fauglia, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Foiano della Chiana, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lajatico, Lamporecchio, Larciano, Lari, Lastra a Signa, Laterina, Lorenzana, Marciano della Chiana, Monsummano Terme, Montaione, Monte San Savino, Montelupo Fiorentino, Montemurlo, Montepulciano, Monteriggioni, Montespertoli, Montevarchi, Montopoli in Val d'Arno, Ortignano Raggiolo, Palaia, Peccioli, Pelago, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve a Nievole, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Poggio a Caiano, Ponsacco, Pontassieve, Ponte Buggianese, Pontedera, Poppi, Porcari, Prato, Pratovecchio, Quarrata, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Gimignano, San Giovanni Valdarno, San Giuliano Terme, San Miniato, San Piero a Sieve, Santa Croce sull'Arno, Santa

Autorità di Bacino

DEL FIUME ARNO

(legge 18 maggio 1989 n° 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Maria a Monte, Scandicci, Scarperia, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Sinalunga, Subbiano, Talla, Tavarnelle Val di Pesa, Terranuova Bracciolini, Terricciola, Torrita di Siena, Vicchio, Vicopisano, Vinci, Volterra, Castiglione del Lago e Città della Pieve.

ARTICOLO 2*quinquies* - Il controllo di quanto previsto dalla presente delibera è effettuato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 2*sesties* - Gli elaborati cartografici delle aree interessate dalla misura di salvaguardia, estratti dalla Carta Tecnica Regionale, così come ad oggi aggiornata, sono depositati, ai fini della consultazione presso l'Autorità di Bacino del Fiume Arno.

Roma, 29 gennaio 1996

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Paolo Baratta)

IL SEGRETARIO
(Prof. Raffaello Nardi)

Allegati:
1 - Estratti topografici con la perimetrazione delle aree soggette a misura di salvaguardia di cui all'art. 1 della presente delibera.

2 - Testo coordinato della presente Delibera con la Delibera n. 81 del 31 ottobre 1995.

TESTO COORDINATO DELLE DELIBERE N. 81 E N. 84 ADOTTATE DAL COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO NELLE SEDUTE DEL 31 OTTOBRE 1995 e 29 GENNAIO 1996.

MISURE DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 3^ DEL DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398, COSI' COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 4 DICEMBRE 1993, N. 493 - REGOLAMENTAZIONE DELL'ASPORTAZIONE DI MATERIALI INERTI SIA IN ALVEO ORDINARIO CHE NELLE AREE GOLENALI E NELLE AREE DI NATURALE ESONDAZIONE E/O DI PERTINENZA FLUVIALE.

VISTA la legge 18 maggio 1989 n 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ed in particolare gli artt. 12 e 17;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge 183/89;

VISTA la legge della Regione Toscana 30 aprile 1980, n. 36 ("Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere");

VISTA la legge della Regione Umbria 8 aprile 1980, n. 28 ("Coltivazione di cave e torbiere");

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, che assoggetta, tra l'altro, a specifica autorizzazione ambientale l'attività estrattiva;

VISTA la legge della Regione Toscana 7 marzo 1994 n. 22, che pone fine al regime transitorio;

VISTE le leggi della Regione Toscana 17 dicembre 1992 n. 55 e 17 ottobre 1994 n. 75, circa le procedure specifiche per l'individuazione e l'autorizzazione dei siti di cava da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche;

VISTA la legge della Regione Toscana 16 gennaio 1995 n. 5, circa le norme per il governo del territorio;

VISTA la legge della Regione Toscana 18 aprile 1995 n. 68, circa le norme per la valutazione di impatto ambientale;

VISTA la delibera del Consiglio Regionale della Toscana del 7 marzo 1995 n. 200, pubblicata sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.57 del 6 settembre 1995, relativa all'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive;

VISTO il progetto di piano stralcio ex legge 493/1993, relativo alle Attività Estrattive (fabbisogno di materiali litoidi e cave), adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 31 ottobre 1995;

RITENUTO pertanto opportuno vietare l'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario, sia nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale tramite misure di salvaguardia;

VISTO l'art. 12, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: " in attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, le Autorità di Bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di Bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni";

VISTI i verbali delle sedute del 31 ottobre 1995 e del 29 gennaio 1996 di questo Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge 183/1989 dai Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Ambiente, delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, dei Beni Culturali e Ambientali, dai Presidenti delle Giunte Regionali della Toscana e dell'Umbria e dal Segretario Generale

DELIBERA

ARTICOLO 1 - Nel bacino del fiume Arno è vietata l'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario che nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, 3° comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6 bis dell'art. 17 della legge 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa, fino all'approvazione del piano di bacino stralcio e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

ARTICOLO 2 - Il divieto di estrazione di cui sopra non si applica:

1 - Nel caso di interventi di manutenzione e riassetto idraulico e di intervento di sistemazione e recupero ambientale atti a ridurre il rischio idraulico su progetti predisposti dagli uffici operativi competenti della Regione Toscana o della Regione Umbria (Uffici del Genio Civile) o altri enti dalle stesse delegati e dai Provveditorati alle Opere Pubbliche per la Toscana o per l'Umbria, sentito il parere dell'Autorità di Bacino, che potrà esprimersi nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento del progetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria.

1/bis - Nel caso che l'attività estrattiva sia individuata nell'ambito del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Toscana.

ARTICOLO 2*bis* - E' costituito un gruppo di lavoro Autorità di Bacino - Regione Toscana con il compito di confrontare entro 90 (novanta) giorni il Piano Regionale per le Attività Estrattive della Regione Toscana con il Progetto di Piano stralcio adottato dall'Autorità di Bacino, anche in relazione a quanto contemplato all'art. 2, comma 1/bis della presente delibera.

ARTICOLO 2*ter* - Nel caso delle procedure specifiche previste dalla Legge Regionale 17 ottobre 1994, n. 75, per l'individuazione dei siti di cava di prestito necessari alla realizzazione di opere pubbliche cantierabili, tale facoltà dovrà essere riconosciuta congiuntamente da Regione Toscana e Autorità di Bacino, o Regione Umbria e Autorità di Bacino. L'Autorità di Bacino dovrà esprimere il parere

nel termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria, integrata da una valutazione di compatibilità ambientale. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere dell'Autorità di Bacino si intende espresso in senso favorevole. Il Segretario Generale è delegato ad esprimere il suddetto parere, sentito il Comitato Tecnico nei casi di particolare rilievo, e relazionando al Comitato Istitu-zionale nella prima seduta utile.

ARTICOLO 2*quater* - Le aree soggette alla misura di salvaguardia ricadono nel territorio delle Province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato, Siena e Lucca e interessano i Comuni di Agliana, Altopascio, Arezzo, Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Bibbiena, Bientina, Borgo S.Lorenzo, Bucine, Calci, Calcinaia, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannoli, Capannori, Capolona, Capraia e Limite, Carmignano, Cascina, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfiorentino, Castelfranco di Sopra, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo Berardenga, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Chianni, Chiesina Uzzanese, Chiusi, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Colle di Val d'Elsa, Collesalvetti, Cortona, Dicomano, Empoli, Fauglia, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Foiano della Chiana, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lajatico, Lamporecchio, Larciano, Lari, Lastra a Signa, Laterina, Lorenzana, Marciano della Chiana, Monsummano Terme, Montaione, Monte San Savino, Montelupo Fiorentino, Montemurlo, Montepulciano, Monteriggioni, Montespertoli, Montevarchi, Montopoli in Val d'Arno, Ortignano Raggiolo, Palaia, Peccioli, Pelago, Pergine Valdarno, Pian di Sco,

AUTORITÀ BACINO DEL FIUME ARNO

Pieve a Nievole, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Poggio a Caiano, Ponsacco, Pontassieve, Ponte Buggianese, Pontedera, Poppi, Porcari, Prato, Pratovecchio, Quarrata, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Gimignano, San Giovanni Valdarno, San Giuliano Terme, San Miniato, San Piero a Sieve, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Scandicci, Scarperia, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Sinalunga, Subbiano, Talla, Tavarnelle Val di Pesa, Terranuova Bracciolini, Terricciola, Torrita di Siena, Vicchio, Vicopisano, Vinci, Volterra, Castiglione del Lago e Città della Pieve.

ARTICOLO 2*quinquies* - Il controllo di quanto previsto dalla presente delibera è effettuato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 2*sesties* - Gli elaborati cartografici delle aree interessate dalla misura di salvaguardia, estratti dalla Carta Tecnica Regionale, così come ad oggi aggiornata, sono depositati, ai fini della consultazione presso l'Autorità di Bacino del Fiume Arno.

ARTICOLO 3 - La presente delibera sarà notificata alle Amministrazioni Comunali interessate e pubblicata sui Bollettini delle Regioni Toscana e Umbria e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO